

**L'invio.** Solo la seconda ricevuta rilasciata dall'Agenzia dopo la verifica dei dati attesta la trasmissione della dichiarazione mettendo al riparo da «multe»

# Presentazione conclusa dopo il controllo

Angelo Busani

L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione grava, di regola, sugli eredi e sui legatari (vi sono poi casi specifici nei quali l'obbligo grava su altri soggetti, come il curatore dell'eredità giacente o l'esecutore testamentario). Ma anche i semplici «chiamati all'eredità» (vale a dire coloro che possono divenire eredi se accettano l'eredità) sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione.

Tuttavia, i «chiamati», a differenza degli eredi, rispondono solidalmente dell'imposta di successione nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti; mentre gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro

e dai legatari. Quanto ai legatari, essi sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.

Se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in relazione alla medesima successione, è sufficiente che la presenti uno solo di essi.

La dichiarazione di successione in formato cartaceo si presenta (manualmente o mediante lettera raccomandata) all'ufficio delle Entrate territorialmente competente in ragione della ultima residenza anagrafica del defunto. Per la dichiarazione digitale occorre avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia. Alla trasmissione può direttamente provvedere il dichiarante; in alternativa, questi può darne incarico agli

intermediari abilitati (ad esempio professionisti e Caf) oppure può presentare il file con il modulo digitale all'ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate competente, chiedendo che sia questo a trasmetterlo in via telematica.

Se la residenza del defunto era all'estero (o non è nota) e questi non aveva mai risieduto in Italia, la sede competente è l'ufficio territoriale di Roma 6 Eur-Torrino; se invece il defunto aveva risieduto in Italia, prima di risiedere all'estero, l'ufficio competente è quello dell'ultima residenza nota in Italia.

Una volta trasmesso il modulo, il sistema rilascia una prima ricevuta, immediatamente dopo l'invio. A seguito dei controlli formali sui dati riportati

nel modello viene poi rilasciata una seconda ricevuta, nella quale sono indicati gli estremi di registrazione della dichiarazione di successione. Nel primo fascicolo delle Istruzioni si legge che: «La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa (2° ricevuta)».

Si spera che questa seconda ricevuta giunga al contribuente assai celermente in quanto, nel caso di trasmissione a ridosso della scadenza del termine per presentare la dichiarazione, se questa seconda ricevuta giungesse oltre il termine, al contribuente sarebbe comminata la sanzione per ritardata presentazione della dichiarazione.

## I cinque passaggi del sistema telematico

### 01 | PRIMA RICEVUTA

Attesta l'avvenuto invio del file contenente la dichiarazione di successione

### 02 | SECONDA RICEVUTA

Dopo lo svolgimento dei controlli formali, attesta l'avvenuta registrazione della dichiarazione di successione. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione si intende adempiuto quando il mittente ottiene questa ricevuta

### 03 | TERZA RICEVUTA

In caso di utilizzo dell'addebito in conto corrente per il pagamento delle imposte dovute, il sistema telematico rilascia una terza ricevuta che attesta l'esito del pagamento

### 04 | QUARTA RICEVUTA

Dopo i controlli dell'ufficio, il servizio telematico fornisce la ricevuta con una copia semplice della dichiarazione di successione, munita degli estremi di registrazione, la quale è resa disponibile nel "cassetto fiscale" del dichiarante e dei beneficiari presenti nel quadro EA (a esclusione dei legatari che possono visionare solo la dichiarazione da loro presentata con riferimento al proprio legato)

### 05 | QUINTA RICEVUTA

Il sistema telematico fornisce la ricevuta contenente l'esito della domanda di volture catastali, sempre che il contribuente non abbia espresso in dichiarazione la volontà di non avvalersi della voltura automatica